

Codice A1816A

D.D. 24 agosto 2018, n. 2604

R.D. 523/1904 - PI 5830 - Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2959 del 20/09/2017, per consolidamento fondazioni opere di sostegno del canale irriguo Ceva - Lesegno in loc. Rocchini - Mombrignone nel comune di Nucetto (CN) (fiume Tanaro). Richiedente SCS srl, via Creuse 1 bis - 12025 Dronero CN.

In data 03/08/2018 la società SCS srl, via Creuse, 1 bis 12025 Dronero CN - ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2959 del 20/09/2017, per lavori di consolidamento fondazioni opere di sostegno del canale irriguo Ceva – Lesegno in loc. Rocchini – Mombrignone presso il fiume Tanaro nel comune di Nucetto CN.

Considerato che gli interventi in progetto permangono i medesimi di cui all'autorizzazione idraulica originaria sopra citata (DD n. 2959 del 20/09/2017), nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro, è ritenuta ammissibile la proroga dell'autorizzazione idraulica originaria di anni 1 (uno) dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto (nuova scadenza 20/09/2019).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

vista la precedente autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale n. 2959 del 20/09/2017 con la quale veniva concesso, ai soli fini idraulici all'Ing. Virgilio ANSELMO in qualità di progettista di eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'originaria istanza,

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 2959 del 20/09/2017 rilasciata dallo scrivente Settore (scadenza prorogata sino al 20/09/2019).

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione e che, congiuntamente a

tutti i contenuti prescrittivi dell'originaria autorizzazione, formano parte integrante della presente determinazione.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione in caso di variazione delle condizioni del corso d'acqua o nel caso in cui le opere stesse risultino in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del medesimo corso d'acqua.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI